

Affari Esteri

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

Il presente settore è rappresentato da un'unica procedura di infrazione attualmente pendente. Si tratta della n. 2003/2061 "Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)", ancora ferma al passaggio del "parere motivato" della fase non "contenziosa" ex art. 258 TFUE (già 226 TCE).

Non si registrano effetti finanziari in dipendenza della procedura in oggetto.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AFFARI ESTERI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	PM	No

Scheda 1 – Affari Esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 - ex art. 258 del TFUE.**

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato un Parere Motivato ex art 226 TCE (ora art. 258 del TFUE) in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PAGINA BIANCA

Affari Interni

Al settore degli “affari interni” attengono, allo stato attuale, numero 2 procedure di infrazione, riguardanti, rispettivamente, un caso di mancata attuazione di direttiva ed uno di violazione del diritto comunitario.

Entrambe le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex art. 258 TFUE (già art. 226 del Trattato CE), ai passaggi, rispettivamente, della “messa in mora” per la procedura 2009/0462 e del “parere motivato” per la procedura 2006/2075, per la quale si rileva, tuttavia, come la Commissione sia addivenuta alla decisione, non ancora debitamente formalizzata, di promuovere un “ricorso”.

Non si registra impatto finanziario per nessuna delle procedure in oggetto.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/0462	Mancato recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No
Scheda 2 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM (Decisione di ricorso)	No

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2009/0462 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/43/CE relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell’art. 15 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 5 aprile 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative finalizzate a dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al 31/12/2009, non essendo stato notificato alla Commissione, da parte delle autorità italiane, il testo di provvedimenti da cui risultasse l’adozione di detta direttiva, la Commissione stessa ha ritenuto che essa non fosse stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 25 settembre 2009 è stata emessa una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Con nota del Ministero dell’interno è stato rappresentato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2009, aveva approvato in via preliminare lo schema di decreto Legislativo predisposto in attuazione delle delega conferita dalla Legge Comunitaria 2008 (art. 30 legge 7 luglio 2009, n. 88), ai fini dell’attuazione della direttiva 2008/43/CE. Successivamente, con l’emanazione del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, la procedura in oggetto è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura, anche in considerazione del fatto per cui l’art. 6 del D. Lgs 25/1/2010 n. 8, che ha dato attuazione alla direttiva in oggetto, prevede che l’applicazione del decreto stesso debba realizzarsi mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Scheda 2 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9, che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE), invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PAGINA BIANCA

Agricoltura

Il settore dell'“agricoltura” contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, riguardanti un caso di omesso recepimento di direttiva comunitaria nel sistema ordinamentale interno e un'ipotesi di violazione del diritto comunitario.

Entrambe le procedure si collocano nella fase pre-contenziosa ex art. 258 TFUE (già art. 226 TCE), in particolare in corrispondenza della sequenza del “parere motivato”.

Per nessuna delle procedure in questione è stato rilevato un impatto finanziario.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/0264	Mancato recepimento della direttiva 2009/7/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	PM	No
Scheda 2 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE – mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	PM	No

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2009/0264 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della direttiva 2009/7/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2009/7/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che modifica gli Allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa allo stesso oggetto.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati Membri adottano, entro la data del 31 marzo 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché il Governo italiano non ha effettuato tale comunicazione, la Commissione stessa ne deriva, non disponendo di altri elementi di informazione, che la direttiva medesima non ha ricevuto attuazione in Italia.

Stato della Procedura

In data 8 ottobre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). In ogni caso, la presente procedura è stata archiviata in data 28 gennaio 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato

Scheda 2 - Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2007/4535 - ex articolo 258 del TFUE**

“Attuazione della direttiva 1998/34/CE per ciò che concerne la notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione:

La Commissione Europea contesta la violazione dell'art. 8, cap. 1° della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione della Commissione in tema di “regolamentazioni” e “specificazioni” tecniche. La direttiva stessa definisce “specificazione tecnica”, fra l'altro, la prescrizione per cui un prodotto deve rivestire determinate caratteristiche inerenti ad esempio alla qualità, alla sicurezza, all'imballaggio, all'etichettatura etc. In relazione a dette “specificazioni”, pertanto, l'art. 8 della medesima direttiva stabilisce che le normative nazionali, che richiedano tali requisiti, sono soggette ad una notifica alla Commissione, quando ancora si trovino allo stadio di mero progetto. Per quanto riguarda la legislazione italiana, la Commissione rileva che il D. Lgs. 217/2006, in materia di fertilizzanti, contiene numerose prescrizioni costituenti “specificazioni tecniche”, dal momento che propone una disciplina sui criteri che regolano i limiti di tolleranza del prodotto, la sua immissione sul mercato, la sua tracciabilità, etc. Pertanto, in quanto contenente una “specificazione” tecnica, tale decreto sarebbe dovuto sottostare, in base all'art. 8 predetto, alla notifica alla Commissione, già allo stadio puramente progettuale. L'omissione di tale notifica è stata giustificata, dalle autorità italiane, con il fatto per cui il decreto in oggetto non presenterebbe un contenuto proprio, limitandosi, piuttosto, a riprendere norme già fissate nel Regolamento comunitario 2003/2003/CE. In proposito la Commissione ha replicato che il decreto contestato, oltre a riportare le norme comunitarie, ha assunto anche contenuti originali, in quanto le seconde attengono semplicemente ai fertilizzanti CE, mentre il primo disciplina anche quelli nazionali. Quindi, per la parte innovativa, il decreto avrebbe dovuto, comunque, soggiacere a notifica alla Commissione. Si precisa, altresì, che una “regola tecnica”, non notificata nei modi dell'art. 8 suddetto, può essere disapplicata dalla magistratura interna del Paese Membro, su richiesta delle parti del giudizio. Non per questo, tuttavia, lo Stato viene esonerato da un intervento normativo in abrogazione della regola di cui si tratta, dal momento che, pur essendo la regola stessa disattivabile in sede giudiziaria, la sua formale sopravvivenza ingenera confusione nel quadro istituzionale. Quindi, la Commissione sostiene che l'Italia è ancora inadempiente, poichè, pur avendo regolarmente notificato alla Commissione il progetto del testo che dovrebbe abrogare il Decreto contestato (notifica 2008/371/I), ancora non ha adottato definitivamente il testo in questione, lasciando vigente la normativa illegittima.

Stato della Procedura

IL 20/11/2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE (ora art. 258 TFUE). Si precisa che la modifica normativa, in abrogazione del decreto 217/2006, si trova attualmente in attesa di essere discussa in sede di conferenza Stato Regioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA